

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI	- Presidente -
Dott. MARIA CASOLA	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO GANDINI	- Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Rel. Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI	- Consigliere -

R.G.N. 16705/2024

Ud. 18/03/2026 CC

È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN CASO DI
DIFFUSIONE OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI
DATI IDENTIFICATIVI DI:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16705-2024 proposto da:

_____ rappresentata e difesa dagli avvocati

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati _____

**2026
1417**

_____;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 310/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
NORD, depositata il 24/01/2024 R.G.N. 7926/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO
ROSETTI.



FATTI DI CAUSA

1. ■■■■■ impugna la sentenza n. 310/2024 depositata in data 24/01/2024 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del procedimento di opposizione introdotto dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 445-*bis*, quinto comma, c.p.c., ha negato la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 del 1980 e successive modifiche.
2. L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/03/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione in relazione all'art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. per non aver il giudice territoriale assicurato il rispetto del contraddittorio, in evidente assenza nel fascicolo telematico dei chiarimenti richiesti al proprio ausiliare e mai conosciuti dalle parti in lite, non adottando i provvedimenti opportuni al fine di emendare la lesione del diritto di difesa ed emettendo una sentenza sulla base di parere nullo.
 - 1.1. La parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia fondato la propria decisione su un elaborato tecnico integrativo redatto dal consulente nominato nella fase cautelare, ma questo documento non sarebbe mai transitato nel fascicolo del giudizio di merito perché



depositato solo nel fascicolo telematico dell'accertamento tecnico preventivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 149 disp. att. c.p.c. ed all'art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. per aver il Giudice territoriale «omesso ogni valutazione sull'aggravamento del complesso biopatologico intervenuto in corso di lite e ampiamente documentato nel giudizio di merito, in quanto, pur richiedendo parere tecnico all'ausiliare designato nella fase cautelare, non solo non si è avveduto che questi, vuoi per l'impossibilità all'accesso al fascicolo dell'opposizione e vuoi per negligenza, abbia eluso ogni sua disposizione affermando circostanze contrastanti con la realtà documentale acquisita in istruttoria ma anche, per aver travisato egli stesso tale prova documentale, abbia di fatto affermato l'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita di un soggetto allettato».

3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi logicamente e giuridicamente e sono fondati.

4. Il Tribunale di Napoli Nord in sede di giudizio di merito, dopo l'opposizione di parte ricorrente, ha ritenuto necessario procedere ad un supplemento di consulenza per verificare la portata e il rilievo delle nuove patologie e in sostanza dell'aggravamento dedotto dalla parte ricorrente, con allegazione di documenti, dopo la consulenza medica condotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.

4.1. Il giudice ha assegnato due successivi termini senza ottenere la nuova consulenza, per difetti di comunicazione dell'ordinanza ovvero per rinvii di ufficio, di seguito il



giudice ha fissato l'udienza di discussione per il 24/01/2024 assegnando termine per note illustrative alle parti.

4.2. La parte ricorrente depositava le proprie note illustrative nei termini, in data 16/01/2024, e nella persistente assenza dell'elaborato peritale; lamentava la mancata valutazione delle patologie e della documentazione medica, anche di provenienza pubblica, allegata a dimostrazione del dedotto aggravamento.

4.3. Il consulente medico già nominato dal giudice depositava le proprie osservazioni in data 22/01/2024 condensando il proprio giudizio medico legale nella seguente espressione: «si prende visione della nuova documentazione presentata, dalla quale non emerge nulla di particolare su quanto già evidenziato dalla documentazione precedente e dalla visita medica effettuata in passato» e ribadendo l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.

4.4. Detta consulenza integrativa del perito veniva depositata nel fascicolo, ormai chiuso, dell'accertamento tecnico preventivo, e non in quello della causa di merito: tale circostanza dedotta dalla parte ricorrente, non è stata contestata dall'INPS e appare immediatamente riscontrabile agli atti del fascicolo telematico in cassazione, verificabili dal Collegio essendo dedotto *error in procedendo*.

4.4. La consulenza tecnica integrativa è stata, allora, depositata dopo la scadenza del termine per le note conclusive e senza che la parte ricorrente ne avesse formale conoscenza nel fascicolo del giudizio di merito. La sentenza, fondata sulla consulenza integrativa, è stata depositata in data 24/01/2024.



4.5. In ragione delle circostanze processuali descritte, la parte ricorrente non ha potuto esaminare la consulenza integrativa, non ha potuto interloquire circa la riapertura delle operazioni peritali e circa l'esito dell'integrazione.

5. In ragione della costante giurisprudenza di questa Corte l'accertata violazione del contraddittorio nell'espletamento delle operazioni peritali non rileva di per sé ma in quanto se ne possa predicare efficacia decisiva circa la decisione del giudice.

5.1. Si consideri che: il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio, ma l'omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. Tale nullità ha carattere relativo e, pertanto, è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio (Cass. 20/12/1994, n. 10971 del 20/12/1994). Ed ancora: in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare



in essa le attività ritenute convenienti (Cass. 10/02/2020, n. 3047).

5.2. E', infine, risalente ma mai contraddetto il principio secondo il quale «nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione. (Cass. 08/08/1989, n. 3647).

6. Orbene, nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata la lesione del diritto al contraddittorio ha avuto efficienza concreta e decisiva sull'esito del giudizio.

6.1. La parte ricorrente intendeva far valere elementi che, almeno nella sua prospettazione, erano decisivi perché la difesa, oltre a contestare l'esito della consulenza in sede di accertamento preventivo, aveva prodotto certificati che assumeva come attestanti aggravamenti e comunque patologie non considerate nella originaria consulenza e perchè erano decorsi due anni dalla prima consulenza.

6.2. La lesione del contraddittorio, come descritta, trova riscontro nella sentenza, perché la decisione, in assenza di controdeduzioni di parte, non ha valutato effettivamente l'aggravamento, si è riportata alle considerazioni del consulente, non previamente sottoposte alle parti, e non si è confrontata con le nuove patologie e i nuovi certificati prodotti. E' mancato l'esame in contraddittorio della documentazione integrativa circa l'aggravamento.

7. Si consideri che: in tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149



disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere (Cass. 14/12/2022, n. 36566).

13. Il ricorso deve, allora, essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale competente, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

14. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso



magistrato, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 18 marzo 2026.

Il Presidente
(Fabrizia Garri)

